

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INDIVIDUAZIONE
SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO.

Nr. Progr. **54**
Data **09/04/2013**
Seduta NR. **16**
Titolo **1**
Classe **4**
Sottoclasse **0**

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno NOVE del mese di APRILE alle ore 18:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROPA LORIS	SINDACO	S
LAZZARI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	S
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	S
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	S
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. ROPA LORIS in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito con modifiche nella Legge n. 35/2012, e l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 134/2012 che, in combinazione, hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., introducendo, altresì, i commi 9bis, 9ter, 9quater e 9quinques, che espressamente recitano:

“9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.

Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinques. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato.”;

Atteso che le disposizioni anzidette, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 5/2012, non trovano applicazione nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici;

Considerato che:

- l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della Legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'Amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

Considerato, altresì, che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

Tenuto conto, pertanto, che, in deroga al generale principio che stabilisce in trenta giorni il termine di conclusione del procedimento, le Pubbliche Amministrazioni possono individuare con uno o più regolamenti comunali i termini di conclusione dei procedimenti di propria competenza, limitatamente alle fattispecie per le quali precedentemente non era fissato alcun limite temporale, fermo restando che, in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori a novanta giorni;

Rilevato, tuttavia, che la legge ammette la possibilità di previsione di termini superiori ai novanta giorni in considerazione della *"sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento"*, pur precisando, comunque, che il termine massimo di durata non può superare i centottanta giorni;

Precisato che, ai fini della rilevazione dei termini di conclusione del procedimento, occorre fare riferimento all'inizio del procedimento d'ufficio o al ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

Atteso, inoltre, che la Legge n. 69/2009, al fine di assicurare l'effettiva rideterminazione dei termini procedurali, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'Amministrazione sia in relazione ai cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia in relazione ai dirigenti ai quali si possa ricondurre la responsabilità del medesimo ritardo e che, pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della Legge n. 241/1990 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

Rilevato, pertanto, che, con tali disposizioni, la legge intende tenere conto del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento nella valutazione della *performance* individuale di cui D.Lgs. n. 150/2009, in armonia con gli artt. 21, comma 1bis, e 23, comma 3, della citata Legge n. 69/2009, comportando così la necessità di un monitoraggio della prestazione da parte di un soggetto organo di amministrazione attiva, non solo da parte di organismo consultivo e di controllo come il Nucleo di Valutazione del nostro Ente, in quanto tale soggetto deve essere posto nelle condizioni organizzative idonee a operare una valutazione complessiva che tenga conto della dimensione organizzativa e giuridica delle prestazioni;

Considerato che le dimensioni valutative di cui sopra sono riscontrabili precipuamente nelle posizioni di natura apicale della struttura organizzativa;

Ravvisato che la norma introdotta istituisce una sorta di possibilità di “commissariamento interno” in ciascuna Amministrazione il cui soggetto, titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale, non osservi i termini prescritti, prevedendo, con esplicita disposizione, che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale, attribuendolo agli organi tecnico-amministrativi, non già a organi e soggetti appartenenti alla sfera politica, ribadendo il principio generale di distinzione tra competenze della sfera politica e competenze riconducibili alla sfera gestionale;

Atteso, poi, che la Legge 06.11.2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, per quanto riguarda il tema del rispetto dei termini dei procedimenti:

- stabilisce che ciascun ente operi un monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett. d);
- assicura la trasparenza dell’attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15);
- impone a ciascun ente la tempestiva eliminazione delle anomalie sul rispetto dei termini dei procedimenti e la pubblicazione dei risultati del monitoraggio, di cui al comma 9, lett. d), nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28);
- impone alle PP.AA. di rendere, in ogni momento, accessibili agli interessati, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase, tramite strumenti di identificazione informatica, (art. 1, comma 30);
- delega il Governo a emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48);

Precisato che nel complesso della struttura organizzativa del nostro Comune il sistema delle competenze e delle responsabilità dirigenziali prevede un modello divisionale che individua:

- Aree, cui sono preposti Direttori qualificati come Capi Area responsabili del risultato dell'insieme delle attività, dei programmi e dei progetti afferenti alle strutture apicali. L'Area, articolazione di primo livello, costituisce la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, dotata di complessità organizzativa con riferimento ai servizi forniti, alle competenze richieste, alla tipologia della domanda, all'autonomia funzionale;
- Servizio, cui sono preposti responsabili di servizio, che garantiscono il presidio tecnico e professionale e costituisce l'articolazione di secondo livello nell'organizzazione dell'Ente;
- Ufficio la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia specifica allo stesso assegnata. Gli uffici interni al Servizio non hanno autonomia organizzativa e dipendono dal Responsabile del Servizio;

Ritenuto, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e per il sistema complessivo che se ne ricava in ordine ai soggetti che svolgono funzioni dirigenziali negli enti locali, di individuare, in via generale, il soggetto titolare del potere sostitutivo, in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento, di modo che il privato possa rivolgersi per la conclusione di quel procedimento come segue:

- Direttore Generale/Segretario Generale, per quei procedimenti di cui siano responsabili i Direttori d'Area;
- Direttori d'Area per i procedimenti di cui siano responsabili i Responsabili di Servizio;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di individuare, per le ragioni ed i motivi esposti in premessa, come segue, nell'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Anzola dell'Emilia, la figura titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241:
 - Direttore Generale/Segretario Generale, per quei procedimenti di cui siano responsabili i Direttori d'Area;
 - Direttori d'Area per i procedimenti di cui siano responsabili i Responsabili di Servizio;
- 2) Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo come al punto precedente individuabile, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti;
- 3) Di disporre che i Responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;
- 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla struttura del Comune di Anzola dell'Emilia;

5) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet del Comune in formato tabellare nella sezione *operazione trasparenza*;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **54** del **09/04/2013**

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 08/04/2013	SEGRETARIO GENERALE CICCIA ANNA ROSA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 54 DEL 09/04/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROPA LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 19/04/2013